

## COSA SI INTENDE PER REDDITO

### AI FINI DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

L'art. 76 comma 1 del T.U.S.G.<sup>1</sup>, con riferimento al limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, indica quale criterio di riferimento il reddito imponibile I.R.P.E.F., risultante dall'ultima dichiarazione. Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2008, ha chiarito che il reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il **reddito al netto degli oneri deducibili** previsti dalla disciplina fiscale (cfr. Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008 dell'Agenzia delle Entrate e Cass Sez. III penale 23 marzo-28 aprile 2011 n. 16583).

Non si può invece fare riferimento **al reddito calcolato ai sensi dell'Isee** (Indicatore della Situazione Economica), che è soltanto uno strumento di misurazione della condizione economica utilizzato per determinare le prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del cittadino.

Il reddito a cui fare riferimento viene così determinato:

Reddito complessivo

– deduzione per abitazione principale

– oneri deducibili

= reddito imponibile.

Il terzo comma dell'art. 76 del T.U.S.G.<sup>2</sup>, tuttavia prevede che vengano inclusi nell'importo, anche alcuni redditi non inclusi nella dichiarazione dei redditi, precisamente i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

---

#### <sup>1</sup> **ART. 76 (L)** (*Condizioni per l'ammissione*)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 <sup>(82)</sup>.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. <sup>(90)</sup>

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, *291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73*, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e *74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. <sup>(83) (84) (88)</sup>

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. <sup>(85)</sup>

4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, *comma 1*, della *legge 4 maggio 1983, n. 184*, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. <sup>(86)</sup>

4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

<sup>2</sup>*Ibidem nota 1.*

d'imposta (ad esempio gli interessi sui conti correnti), i redditi soggetti ad imposta sostitutiva e i redditi esenti I.R.P.E.F.<sup>3</sup> (la pensione di guerra, l'indennità di mobilità).

Si ritiene infatti che qualsiasi introito, purché non occasionale, concorra a formare il reddito personale.

Faq:

**Se il reddito è inferiore ai limiti di legge ma ho un deposito in banca rilevante, questo viene tenuto in considerazione ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato?**

Il testo normativo impone di tenere in considerazione il reddito, la cui nozione rimanda al D.P.R. 917/1986, in materia di Imposte sui redditi, ma la giurisprudenza non è univoca nel tempo ed ha diversamente ritenuto di considerare o escludere i patrimoni eventualmente a disposizione dell'interessato<sup>4</sup>.

Si ritiene che nel caso di situazioni particolari in cui il reddito sia inferiore ai limiti di legge ma siano presenti beni mobili ed immobili<sup>5</sup> che contribuiscono alla formazione del patrimonio globale del richiedente,

---

<sup>3</sup> **D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle Imposte sui redditi):**

**Art. 3. Base imponibile**

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'[articolo 10](#) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'[art. 16](#), salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

- a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- [c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; ]
- d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
- d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'[articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544](#);
- d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

<sup>4</sup> *Ibidem* nota 2.

<sup>5</sup> **D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle Imposte sui redditi):**

**Art. 10. Oneri deducibili**

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

- a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
- b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
- c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
- d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;

---

in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565](#). I contributi di cui all'[articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101](#), sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#), alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell' [articolo 168-bis](#);

e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell' [articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell' [articolo 51, comma 2, lettera a\)](#). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell' [articolo 12](#), che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle disposizioni dell'[articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), e dell'[articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178](#);

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'[articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'[articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516](#), all'[articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517](#), e all'[articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409](#), nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#);

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;

l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'[articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'[articolo 5](#) si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo [articolo 5](#) ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643](#), corrisposta dalle società stesse.

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

e quindi influenzino altresì la “capacità di spesa” del soggetto interessato, la decisione in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere valutata caso per caso e, quindi, demandata al Magistrato<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Sul punto, la Corte Costituzionale, Ord. N. 153 del 23 giugno 2016, richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità e di merito ha osservato che:

1. “[...] *in base alla giurisprudenza costituzionale, risultano rilevanti anche redditi non assoggettati ad imposta, sia perché non rientranti nella base imponibile, sia perché esenti, sia perché non risultati di fatto soggetti ad alcuna imposizione, dovendosi perciò tenere conto anche dei redditi da attività illecite (ordinanza n. 386 del 1998), ovvero dei redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale (ordinanza n. 244 del 1998), nonché di risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga, tra le quali anche gli aiuti economici (significativi e non saltuari) in qualsiasi forma a lui prestati da familiari o terzi (sentenza n. 382 del 1995) [...]*”

2. “[...] *ad avviso della Corte di cassazione, "né la lettera della legge né lo scopo da essa perseguito autorizzano a ritenere esclusa la possibilità per il richiedente di dimostrare l'intervenuta variazione di reddito a suo sfavore anche perché una diversa interpretazione inciderebbe negativamente sull'effettività della difesa dell'imputato" (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 23 giugno-22 settembre 2011, n. 34456, 11 novembre 2010-26 gennaio 2011, n. 2620 e 16 novembre 2005-8 marzo 2006, n. 8103) [...]*”;

3. “[...] *l'ultima dichiarazione dei redditi può "essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto"* (da ultimo, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 gennaio-2 febbraio 2016, n. 4353; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 16 aprile-14 maggio 2015, n. 20053, 10 ottobre-17 novembre 2014, n. 47343 e 14 ottobre-10 novembre 2014, n. 46382) [...]